



COMUNE DI COMANO TERME

PROVINCIA DI TRENTO

Via G. Prati, 1 – 38077 Comano Terme – C.F. e P.IVA 02146620220

Regolamento comunale relativo al diritto di legnatico da ardere a favore degli abitanti del comune di Comano Terme

Art. 1 - Determinazione degli aventi diritto

I Capo Famiglia o in alternativa un componente del nucleo familiare residenti nel Comune di Comano Terme hanno il diritto all'assegnazione di una particella di legna da ardere nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione Comunale d'intesa con l'Autorità Forestale, in sede di sessione forestale annuale, sulla scorta delle previsioni del piano di assestamento forestale, purché sia usata esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e pertanto con esclusione di utilizzi per finalità commerciali e/o speculative del legnatico destinato ad uso civico.

Possono inoltre usufruire della legna raccogliatrice, rami, cimali, cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo, previa autorizzazione dell'Autorità Forestale.

Art. 2 - Procedure per la prenotazione del legnatico

Il Sindaco o l'Assessore delegato provvede a far esporre all'albo telematico comunale ed alle bacheche di ogni frazione un avviso riportante le modalità e la data entro la quale ogni avente diritto potrà prenotare la particella della legna.

La prenotazione del legnatico potrà essere effettuata per email oppure direttamente presso gli uffici comunali dal capofamiglia o da altro componente del nucleo familiare, mediante presentazione della seguente documentazione:

- ✓ attestazione dell'avvenuto versamento al Comune della quota di rimborso spese amministrative previste, come in precedenza stabilita dall'Amministrazione Comunale;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale viene dichiarato:
 - che la legna da ardere derivante dall'assegnazione della particella viene esclusivamente usata presso la propria abitazione nel Comune di Comano Terme, quale godimento di diritto di uso civico "LEGNATICO";
 - che il legnatico viene depositato presso la propria abitazione; qualora per motivi logistici anche temporanei sia necessario il deposito in luogo diverso tale circostanza dovrà essere motivata e l'Amministrazione comunale rilascerà specifica autorizzazione informando il Custode forestale di zona per gli opportuni controlli, l'eventuale trasporto dovrà essere segnalato all'Amministrazione comunale 24 ore prima;
 - se il taglio, la sramatura ed il trasporto della legna da ardere a domicilio dell'assegnatario verrà effettuato direttamente dal richiedente, dai componenti del nucleo familiare, da parenti ed affini entro il terzo grado oppure da terzi indicando puntualmente le generalità di tale/i persona/e e/o ditta/e.

Il soggetto esterno incaricato può ottenere al massimo n. due incarichi di taglio, sramatura e trasporto a terzi. Sono escluse da questo vincolo le aziende specializzate nel settore.

Qualora la richiesta di legnatico non sia accolta per giustificati motivi, la quota versata per il rimborso delle spese amministrative sarà rimborsata dall'Amministrazione comunale al richiedente.

Art. 3 - Modalità di lavorazione

Le operazioni di taglio ed esbosco del legname devono essere effettuate direttamente dai componenti del nucleo familiare, da parenti e affini entro il terzo grado o da altre persone come previsto dall'art. 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, dalle leggi ed altre normative in materia forestale in vigore.

Le operazioni di taglio e sramatura devono concludersi entro i tempi stabiliti dall'Autorità Forestale e dall'Amministrazione Comunale.

Chi, senza giustificato motivo, non ha provveduto al taglio entro i limiti previsti dalla L.P. 11/2007 e all'esbosco entro il 30 giugno dell'anno successivo all'assegnazione della particella, non potrà chiedere una nuova assegnazione di legna da ardere ed il godimento della particella stessa potrà avere il limite massimo di 3 anni dall'assegnazione dopo i quali l'assegnatario perderà il diritto acquisito. La particella ritornerà nelle disponibilità del Comune ed il censita non avrà diritto al rimborso della quota versata per il mancato utilizzo.

Al termine di tali operazioni le particelle della legna dovranno apparire in ordine, il legnatico e le ramaglie non asportate dovranno essere disposte in cataste non eccessivamente grandi per favorirne la decomposizione. Queste ultime all'interno del perimetro della particella assegnata. Dovranno essere rimossi e smaltiti tutti i materiali utilizzati per la segnalazione temporanea dei limiti del lotto assegnato e dovranno inoltre essere allontanati dal bosco tutti i materiali ed oggetti utilizzati durante il taglio e la lavorazione.

E' consentito il trasporto della legna all'abitazione del richiedente anche in periodi successivi alla conclusione del taglio, compatibilmente con le eventuali prescrizioni dell'Autorità Forestale o dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Divieti e sanzioni

E' fatto divieto assoluto di vendita a qualsiasi titolo del legnatico assegnato ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento.

Ai contravventori delle disposizioni del presente regolamento sarà erogata una sanzione amministrativa con minimo di €. 100,00 ed un massimo di €. 600,00 ai sensi della L. 689/81, da stabilirsi da parte della Giunta comunale del Comune di Comano Terme. L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento motivato, potrà disporre l'immediata revoca del legnatico e l'eventuale non assegnazione negli anni successivi, nel caso di gravi violazioni al presente regolamento.

Art. 5 - Soggetti preposti alla verifica ed al controllo

Nell'ambito delle disposizioni qui contenute, spetta all'Amministrazione comunale:

- esaminare la conformità delle richieste con i requisiti previsti dal regolamento,
- fissare annualmente l'ammontare della quota rimborso spese amministrative a carico del censita,
- sorvegliare in merito all'applicazione del presente regolamento ed adempimenti connessi.

Per quanto concerne il controllo relativo al rispetto del presente regolamento è autorizzata alla verifica oltre all'Autorità Forestale anche la Polizia Municipale.

Art. 6 - Fornitura legna tagliata ai censiti

L'Amministrazione Comunale di Comano Terme, constatata la disponibilità di legname, la possibilità operativa di procedere al taglio e la necessaria copertura finanziaria, può procedere alla attivazione del servizio di fornitura di legna tagliata e consegnata presso l'abitazione degli aventi

diritto oppure in sito precedentemente individuato richiedendo preventivamente la disponibilità e organizzando il servizio. Possono usufruire di questo servizio tutti gli aventi diritto come previsto dall'art. 1 del presente regolamento. Usufruento di questa possibilità si esercita il diritto di legnatico. I costi della organizzazione ed esecuzione del servizio verranno ripartiti, proporzionalmente alla quantità di legna consegnata ed imputati ai censiti che usufruiranno del servizio.

La fornitura di legname tagliato, non è obbligatoria per i censiti che possono scegliere di esercitare il diritto di legnatico nella modalità tradizionale, intervenendo direttamente nel taglio e trasporto della legna.

Art. 7 - Norme transitorie e finali

L'articolo 2 limitatamente al numero massimo degli incarichi per le operazioni di taglio, sramatura e trasporto a terzi, viene applicato a partire dalle assegnazioni boschive dell'anno 2023.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme e le disposizioni in atto in materia forestale e patrimonio pubblico.